COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORRIGENDUM
Nouvelles pages 8,9,10,11
Annulent et remplacent celles du
COM(1998)546 final du 30.09.98

CONCERNE UNIQUEMENT : It. et Es.

Bruxelles, 04.12.1998
COM(1998) 546 def. /2
98/0287 (CNS)
98/0288 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, a categorie di accordi e pratiche concordate

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato

---

(presentate dalla Commissione)

sopprimere tale disposizione, che è all'origine della mancanza di flessibilità e dell'effetto costrittivo ("strait jacket effect") imputato alla regolamentazione in vigore.

In terzo luogo, per rispondere alle critiche menzionate al punto 2.1.3, la nuova regolamentazione dovrebbe essere più mirata. A questo riguardo la Commissione considera che l'ampliamento della portata dell'esenzione per categoria, che risulterebbe in particolare dall'abbandono dell'approccio basato sull'identificazione di ciascuna forma particolare di distribuzione esentata, deve essere controbilanciato dall'introduzione di criteri economici che limitino l'applicabilità del regolamento di esenzione a motivo dei potenziali effetti anticoncorrenziali degli accordi. Ciò permetterebbe di assicurare una vigilanza più efficace sugli accordi verticali conclusi fra imprese che detengono un potere di mercato.

La Commissione ritiene che per raggiungere tale obiettivo occorre necessariamente tener conto della quota di mercato rappresentata dai prodotti contrattuali sul mercato in causa. In tal modo, quando le quote di mercato dei soggetti partecipanti ad un accordo superano una determinata soglia, il regolamento di esenzione per categoria cesserebbe di essere applicabile.

In questa prospettiva, l'allegata proposta indica che ogni regolamento di esenzione riguardante accordi verticali, adottato nell'ambito dei poteri accordati alla Commissione dal Consiglio, deve specificare i criteri, come ad esempio il livello delle soglie di quote di mercato, che permettono di precisare le circostanze in cui, tenuto conto degli effetti economici degli accordi, il regolamento di esenzione per categoria cessa di essere applicabile.

Infine, nel caso in cui un accordo, pur rientrando nell'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria, produca effetti incompatibili con le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, la Commissione può ritirare il beneficio dell'esenzione.

Al fine di garantire un effettivo controllo dei mercati e una maggiore decentralizzazione nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, sembra opportuno prevedere che, allorquando un tale accordo realizzi i suoi effetti concorrenziali all'interno del territorio di uno Stato membro e quando questo territorio presenti tutte le caratteristiche di un mercato distinto, la competente autorità nazionale di concorrenza abbia il potere di ritirare il beneficio dell'esenzione nel suo territorio per mezzo di una decisione volta ad eliminare i predetti effetti. A tale fine, l'allegata proposta di regolamento del Consiglio contiene una disposizione tesa ad integrare il disposto dell'articolo 7, regolamento (CEE) n. 19/65, sancendo le circostanze in presenza delle quali le autorità nazionali possono ritirare il beneficio dell'esenzione.

La procedura di ritiro sarà applicabile sia nei confronti di singoli accordi, sia nei confronti di reti parallele di accordi simili. Tuttavia, è necessario evidenziare che il campo della distribuzione selettiva è quello in cui è più frequente il verificarsi di problemi connessi alla presenza di queste reti parallele. Tenuto conto dell'ampliamento della sfera di applicabilità della proposta esenzione per categoria, sembra opportuno prevedere, oltre al rimedio di natura generale della procedura di ritiro, un meccanismo specifico atto a garantire un controllo effettivo di queste reti di distribuzione. A tal fine, si propone che l'esenzione per categoria contenga una condizione, fondata sul tasso di copertura del mercato rilevante ad opera di tali reti, avente come oggetto l'esclusione degli accordi in causa dal beneficio dell'esenzione. Dato che le imprese interessate da tale provvedimento potrebbero non disporre di dati di natura settoriale attendibili, questa condizione non opererà automaticamente. Si propone, quindi, che la futura esenzione per categoria conferisca alla Commissione il potere di decretare di propria iniziativa, in relazione ad un dato mercato, l'avveramento della

sopracitata condizione e di fissare un periodo di adattamento, non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'esenzione per categoria cesserà di essere applicabile agli accordi in causa. La relativa decisone della Commissione sarà soggetta a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Al fine di investire la Commissione dei poteri necessari all'attuazione di questo meccanismo, l'allegata proposta di regolamento del Consiglio contiene una disposizione volta ad integrare il disposto dell'articolo 7, regolamento n. 19/65/CEE.

4. ATTENUAZIONE DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA IN BASE AL REGOLAMENTO N. 17

I principali inconvenienti del regime attuale di notifica sono già stati analizzati al punto 2.2.

Una considerazione supplementare milita a favore di una attenuazione di questo regime. Infatti la riforma prevista mira ad instaurare un migliore equilibrio fra l'esigenza di una protezione più efficace della concorrenza e l'obiettivo di un livello sufficiente di certezza del diritto per le imprese. Per raggiungere tale equilibrio la Commissione considera che il nuovo tipo di esenzione per categoria, caratterizzata dall'introduzione di criteri economici sotto forma di soglie di quote di mercato, esige un ampliamento della dispensa dalla notifica prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 17.

La Commissione propone al Consiglio di ampliare il campo d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, comma 2(a), sostituendo il testo esistente con una nuova disposizione che dispensi dalla notifica prevista al paragrafo 1 dello stesso articolo tutti gli accordi stipulati fra due o più imprese operanti ciascuna ad uno stadio economico differente, riguardanti la fornitura e/o l'acquisto di beni destinati alla rivendita o alla trasformazione o riguardanti la commercializzazione di servizi.

Il vantaggio pratico della modifica proposta per le imprese interessate è costituito dal fatto che la Commissione potrà, in futuro, anche in caso di notifica tardiva, esaminare se gli accordi in questione rispondono alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, e, in caso affermativo, adottare una decisione di esenzione operante a decorrere dalla data in cui l'accordo è stato concluso. Ciò migliorerebbe la certezza del diritto per le imprese, poiché la modifica proposta elimina la nullità automatica che colpisce, nel regime attuale, gli accordi verticali previsti dall'articolo 85, paragrafo 1, che non siano stati notificati. D'altra parte, tale modifica non comporta un allentamento della sorveglianza che la Commissione deve esercitare, poiché l'articolo 4, paragrafo 2 non impedisce alla Commissione di vietare gli accordi verticali previsti dall'articolo 85, paragrafo 1, che non soddisfano le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, e, in assenza di notifica, di infliggere ammende.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio concretizza la modifica da apportare al regolamento n. 17 in vista dell'attuazione della riforma prevista.

5. PROPOSTA

Tenuto conto di quanto precede la Commissione propone al Consiglio di adottare:

- l'accluso regolamento che modifica il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate, e

l'accluso regolamento che modifica il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO 98/0287 (CNS)

che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, a categorie di accordi e pratiche concordate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione[8],

visto il parere del Parlamento europeo[9],

visto il parere del Comitato economico e sociale[10],

1) considerando che con il regolamento n. 19/65/CEE[11], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il Consiglio ha abilitato la Commissione a dichiarare mediante regolamento, fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17[12] del Consiglio, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, che l'articolo 85, paragrafo 1, non è applicabile, in particolare, a categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune, oppure nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra ad acquistare determinati prodotti soltanto da essa, ai fini della rivendita, oppure nei quali sono stati conclusi tra le due imprese, ai fini della rivendita, siffatti impegni esclusivi di fornitura e di acquisto;

2) considerando che, in virtù del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha adottato in particolare i regolamenti (CEE) n. 1983/83[13] e (CEE) n. 1984/83[14], relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi rispettivamente di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo, modificati entrambi da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/97[15] della Commissione, nonché il regolamento (CEE) n. 4087/88[16], concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising;

8

9

10

11 GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.

12 GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

13 GU L 173 del 30.6.1983, pag. 1.

14 GU L 173 del 30.6.1983, pag. 5.

15 GU L 214 del 6.8.1997, pag. 27.

16 GU L 359 del 28.12.1988, pag. 46.

ISSN 0254 1505

COM(98) 546/2 def.

DOCUMENTI

IT 08 10 02 06

N. di catalogo : CB-CO-98-731-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo